

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 Verifica adempimento obbligo vaccinale

1. Premessa

Il presente documento riguarda il trattamento di dati personali necessario per adempiere alle prescrizioni del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato ed integrato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172: le relative disposizioni, in particolare, hanno esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale anche al personale che svolga *a qualsiasi titolo* la propria attività lavorativa "nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ivi comprese le Aziende Ospedaliero-Universitarie.

E' necessario ricordare che:

- è **dato personale** qualunque informazione capace di identificare – direttamente oppure indirettamente (cioè anche utilizzando ulteriori informazioni) – una persona fisica, il cd. **interessato**;
- si parla di **trattamento di dati personali** in relazione a qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- il **Titolare** del trattamento è il soggetto (anche pubblico) che utilizza tali dati per proprie finalità individuando i mezzi (cioè le modalità di realizzazione, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo) con cui effettuare il trattamento.

Affinché un trattamento di dati sia lecito deve rispettare alcune condizioni, presupposti e finalità previsti e consentiti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i cui riferimenti fondamentali sono attualmente i seguenti:

- *Regolamento generale 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ...* (di seguito: Regolamento Generale);
- *D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 ...* (di seguito: Codice).

Le **informazioni** (anche: **informativa**) sul trattamento sono un diritto dell'interessato ed un obbligo per il titolare del trattamento. In breve, qualora un titolare deve trattare dati che si riferiscono ad una persona fisica – cioè dati personali – deve preventivamente informare questi sugli scopi del trattamento, la relativa base giuridica, le tipologie di dati trattati, i relativi tempi di conservazione, le modalità del trattamento ecc., declinando una serie di elementi analiticamente previsti e prescritti dagli artt. 13 (dati personali raccolti presso l'interessato) e 14 (dati personali non raccolti presso l'interessato) del Regolamento Generale.

Le presenti **informazioni** sul trattamento fanno riferimento tanto all'art. 13 del Regolamento Generale che anche all'art. 14, in quanto per la verifica, pur se effettuata utilizzando informazioni (riassunte nel QR code) messe a disposizione dall'interessato, si accede a dati precedente raccolti dal Ministero della Salute.

Le presenti Informazioni soddisfano la prescrizione di cui all'art. 17–sexies comma 9 del DPCM 17 giugno 2021 così come modificato dal DPCM 17 dicembre 2021, per il quale "Il personale interessato dal processo di verifica di cui agli articoli 17-bis, 17-ter, 17-quater è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a effettuare la verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.2016/679.

2. Contesto del trattamento

Ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Azienda è chiamata a controllare direttamente, secondo le modalità indicate dal *DPCM 17 dicembre 2021 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172*, l'effettivo adempimento (o verificare eventuali cause di esenzione/differimento) dell'obbligo vaccinale da parte di alcune categorie di dipendenti (cfr. § 3).

Si evidenzia come la accessibilità da parte del datore di lavoro ai dati relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale dei propri dipendenti non sia solo, nell'attuale contesto normativo, sua legittima prerogativa, quanto anche un preciso obbligo. E' vero che, in via generale, il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo avviene nel rispetto di norme che stabiliscono il divieto per il datore di lavoro di acquisire o comunque "trattare" dati relativi alla salute o alla sfera privata e alle convinzioni personali che "non [siano] attinenti alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore" (art. 113 del D.Lgs. 196/2003, che rinvia agli artt. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, e 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), e che dunque il datore di lavoro non è ordinariamente legittimato a trattare i dati personali relativi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 dei dipendenti, né è consentito far derivare alcuna conseguenza, positiva o negativa, in conseguenza della scelta del lavoratore in ordine all'adesione o meno alla campagna vaccinale; tale limite, però, non ricorre riguardo a quelle categorie di lavoratori per i quali la normativa di settore abbia stabilito, come è stato per il decreto in oggetto, specifici requisiti ritenuti essenziali per

accedere e per svolgere determinate attività lavorative (ipotesi fatta salva dal combinato disposto dei menzionati artt. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, e 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Ciò, in particolare, con riferimento appunto alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, nei casi in cui il legislatore nazionale ha, in modo selettivo, ritenuto giustificato, nel quadro della situazione epidemiologica in atto, porre tale vaccinazione come **specifico requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni in ragione della "natura" delle attività di cui trattasi e del "contesto" in cui vengono espletate le mansioni** (cfr. Consiglio di Stato, III sez., sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, "La vaccinazione obbligatoria selettiva [...] risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro [...ma anche dei] pazienti e degli utenti").

3. Soggetti interessati

Le presenti informazioni riguardano il personale di interesse sanitario non iscritto ad ordini, e il personale tecnico-amministrativo (la verifica dell'adempimento da parte del personale sanitario iscritto in Ordini essendo gestita, secondo una diversa modalità, secondo gli ordini stessi); riguardano inoltre quei soggetti (diversi dai professionisti sanitari iscritti ad ordini) che svolgano, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa in Azienda, ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni.

4. Tipologie di dati trattati

Il Regolamento Generale, dopo aver offerto all'art. 4 1) la nozione di dato personale (vedi il § 1), specifica poi, che il dato personale può ricondursi alle *categorie particolari di dati personali* di cui all'art. 9 (dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) o ai *dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza* di cui all'art. 10; vi sono poi ovviamente dati che non appartengono a tali categorie, e che si definiscono complessivamente *dati comuni*. Ne segue che possono individuarsi tre categorie di dati personali:

- le categorie particolari di dati personali
- i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- i dati comuni

Ai fini del trattamento oggetto della presente informativa, sono trattati i seguenti dati:

- anagrafica (comprensiva del codice fiscale) dell'interessato;
- esito della verifica (positiva/negativa);
- dati relativi alla salute (compresi quelli contenuti nella documentazione sanitaria che determina l'esenzione/differimento dell'obbligo; posto che l'esenzione/differimento sono legittimi - ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.L. 44, richiamato dall'art. 4 ter comma 3 - in "caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche *documentate*").

Come qualificare, tra le tipologie previste dalla normativa, tali dati? Ciò è fondamentale, in quanto un trattamento di dati è lecito in riferimento a norme diverse a seconda, oltre che dello scopo del trattamento, appunto delle tipologie di dati in esso ricompresi.

I dati personali relativi all'adempimento dell'obbligo possono senz'altro essere qualificati come dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali, ovvero dati relativi alla salute di cui all'art. 9 del Regolamento Generale; ciò in quanto l'esito positivo della verifica rimanda – anche se l'Azienda non è in grado di discernerlo - a prestazioni sanitarie (vaccinazione) o ad una patologia sofferta (appunto l'infezione da COVID).

L'accesso, se positivo, si risolve dunque in un trattamento di dati afferenti alle categorie particolari, ovvero di dati relativi alla salute.

Lo stesso, ovviamente, per l'accesso alla documentazione sanitaria che, anche nelle more dell'aggiornamento dei dati sul portale, può essere presentata per giustificare l'esenzione/differimento dell'obbligo (e così per la verifica dell'adempimento da parte dei non dipendenti).

Per quanto riguarda invece il dato relativo al mancato adempimento, qualora esso non sia da ricondursi ad una particolare causa ostativa, potrebbe certo qualificarsi nei termini degli orientamenti di carattere politico o filosofico di cui all'art. 9 del Regolamento Generale; il mancato adempimento potrebbe però anche essere dovuto a cause diverse (es. timore della vaccinazione in quanto tale): da questo secondo punto di vista le relative informazioni sarebbero riconducibili a dati personali che non rientrano tra le categorie particolari di dati

di cui all'art. 9 (né certo a quelli relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 del Regolamento Generale stesso): sarebbero perciò qualificabili come dati cd. "comuni".

5. Finalità del trattamento

Il Titolare del trattamento può lecitamente trattare dati personali solo quando il trattamento abbia una specifica base giuridica: cioè, in riferimento ad un ente pubblico, quando è funzionale ad attività che sono ricomprese tra le proprie finalità istituzionali (o non sono comunque con esse incompatibili) e soddisfa alcune condizioni generali, nel rispetto della vigente normativa.

Le attività di cui alle presenti informazioni comportano un trattamento di dati che ha diverse finalità lecite (in una attività possono coesistere diverse finalità del trattamento); il trattamento è dunque effettuato:

- per motivi di interesse pubblico nella sanità pubblica ai sensi dell'art. 9 par. 2 lettera i del Regolamento Generale (categorie particolari di dati);
- per adempiere ad un obbligo legale, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettera c del Regolamento Generale (dati comuni);
- per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettera e (dati comuni) e dell'art. 9 par. 2 lettera g del Regolamento Generale (categorie particolari di dati).
- affinché il datore di lavoro possa assolvere agli obblighi in materia di diritto del lavoro, ai sensi dell'art. 9 par. 2 lettera b del Regolamento Generale (categorie particolari di dati).

I trattamenti di dati comuni necessari per adempiere ad un obbligo legale, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettera c) e per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento Generale sono leciti se previsti, ai sensi dell'art. 2-ter del Codice, da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, o comunque se necessari per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri.

I motivi di interesse pubblico rilevante vengono appunto in causa in riferimento ai trattamenti di dati effettuati dagli enti pubblici per le proprie finalità istituzionali; essi sono relativi a scopi di carattere in senso lato amministrativo che esauriscono (es. gestione del rapporto di lavoro) o supportano (es. attività medica) una attività istituzionale che comporta il trattamento di dati personali.

I trattamenti di categorie particolari di dati per motivi di interesse pubblico rilevante sono leciti, quando riguardano categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. 196/2003 "qualora siano previsti ... nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specificino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato".

Ciò significa che quando un ente pubblico tratta dati particolari (ad es. dati relativi alla salute o all'orientamento filosofico o politico) per le proprie finalità istituzionali, occorre verificare se, non solo la finalità in generale, ma la stessa specifica operazione di trattamento che si intende effettuare sia appunto puntualmente prevista da una disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Le disposizioni che legittimano il trattamento di dati oggetto delle presenti Informazioni, tanto per il trattamento di dati comuni che di dati afferenti alle categorie particolari, sono rappresentate dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato ed integrato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

Il conferimento dei dati, in quanto necessario per le finalità lecite sopra richiamate, non richiede il consenso dell'interessato.

6. Modalità del trattamento

La verifica viene effettuata sulla Piattaforma nazionale-DGC presso il Ministero della salute, e l'Azienda ha scelto di effettuarla a mezzo del Portale istituzionale INPS.

Sui dati che vengono trattati per verificare l'adempimento/inadempimento dell'obbligo vengono eseguite, indicativamente, le seguenti operazioni di trattamento, tra quelle previste nella definizione richiamata in § 1: *accesso, registrazione, uso, consultazione, conservazione, comunicazione*.

I dipendenti delegati, afferenti alla U.O. Amministrazione del personale - formalmente individuati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento Generale 2-quaterdecies del Codice - accederanno esclusivamente, previa selezione dell'apposita opzione resa disponibile dal portale INPS, alle informazioni relative ai lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale per i quali l'Azienda è legittimata ad effettuare la verifica (non potrà cioè accedere ai dati che riguardano i professionisti sanitari, per i quali, come si è visto, è attiva una specifica, diversa procedura di verifica).



Si precisa che, diversamente da quella relativa al possesso del Green Pass, la verifica riguarda i dipendenti in quanto tali, non quelli effettivamente presenti in servizio (coerentemente con l'assunto per cui il Green Pass è appunto un lasciapassare che consente l'accesso a determinati ambiti di attività).

Sarà accessibile soltanto una informazione booleana (flag vaccinale) relativa al rispetto/mancato rispetto dell'obbligo (segnale verde: lavoratore vaccinato o esente; segnale rosso: lavoratore non vaccinato); non saranno in ogni caso rese disponibili le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

Nei casi in cui il verificatore autorizzato accerti che non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 (segnale rosso), l'Azienda, attraverso la U.O. Amministrazione del Personale, inviterà l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, consegnata a mezzo di raccomandata a mano, documentazione comprovante l'eventuale diritto alla esenzione o al differimento dell'obbligo, da trasmettersi alla mail obbligovaccinaleAOUC@aou-careggi.toscana.it. In seguito a ciò, l'Azienda, attraverso una commissione ad hoc, assumerà le proprie determinazioni.

Relativamente ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa in Azienda (ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni), rispetto ai quali l'Azienda non può qualificarsi come datore di lavoro e che non sono dunque accessibili attraverso la piattaforma INPS, la verifica sarà effettuata mediante esibizione da parte degli stessi di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Sono oggetto di comunicazione al Prefetto gli atti necessari alla irrogazione della sanzione prevista dall'art. 4 ter comma 6 del D.L. 44/2021 nel caso di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale.

7. Titolari e responsabili

Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, ha designato l'INPS e il Ministero dell'economia e finanze quali responsabili del trattamento dei dati effettuato tramite il portale istituzionale dello stesso Istituto.

L'Azienda si qualifica a sua volta quale Titolare del trattamento dei dati necessari alla effettuazione della verifica.

8. Conservazione dei dati personali

I dati sono conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa; in particolare, relativamente alla situazione di inadempimento dell'obbligo (non giustificato), viene inserito nel sistema di gestione delle presenze un codice specifico che viene conservato, così come i cartellini personali in cui è ricompreso, per 10 anni; la sospensione viene determinata attraverso provvedimento del Direttore Generale, a conservazione illimitata.

9. Trasferimento Extra UE dei dati personali

I dati non saranno oggetto di trattamento in paesi fuori dall'Unione Europea.

10. Esercizio dei diritti

L'interessato ha diritto, se lo desidera, di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano;
- chiederne la rettifica, l'integrazione e, ove applicabile, la cancellazione (la cancellazione dei dati non è prevista laddove il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico: anche in questi casi, è comunque possibile la cancellazione di dati non essenziali rispetto agli obblighi di documentazione prescritti);
- chiedere, ove applicabile, la limitazione del trattamento (cioè la temporanea sottoposizione dei dati, in casi particolari tassativamente elencati all'art. 18 del Regolamento Generale, alla sola operazione di conservazione, in attesa di verifiche da effettuarsi oppure per assicurare particolari pretese dell'interessato).



- opporsi al trattamento dei dati personali.

Le istanze relative all'esercizio di tali diritti potranno essere presentate al Responsabile per la protezione dei dati personali o al Titolare del trattamento agli indirizzi mail sotto indicati

Infine, si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalle vigenti normative, si può proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento Generale adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento Generale).

11. Dati di contatto

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con sede legale in L.go Brambilla 3 50134 Firenze.

Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0557949501, e-mail segreteriaadg@aou-careggi.toscana.it aoucareggi@pec.it

Responsabile per la protezione dei dati personali, tel.0557979067 cell. 3666823917, e-mail: rpd@aou-careggi.toscana.it

Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it, centralino tel. 06696771